

*Avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti*  
*Via T. Cannizzaro n. 16 bis isol. 276 – 98122 Messina*  
*Tel. 0906413132 – Fax 0906414033*

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO**

**SEZIONE DI ROMA**

**Ricorso**

nell'interesse del Sig. **Nazzareno SILVESTRI** (Cod. Fisc.: SLVNZR89R23F158E), nato a Messina il 23 ottobre 1989 ed ivi residente in via 175/A n. 6, rappresentato e difeso, giusta procura alla lite allegata al presente atto, dall'Avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti (Cod. Fisc. MMNFRZ73H13F158G – PEC: [avvfabriziomaimoneansaldopatti@puntopec.it](mailto:avvfabriziomaimoneansaldopatti@puntopec.it) – fax 0906414033) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Messina, Via Tommaso Cannizzaro isol. 276 n. 16 bis

**contro**

- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento**, in persona del comandante *pro tempore*;
- la **Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali**, in persona del Presidente *pro tempore*, nominata *ex art.* 6 comma 1 lettera d) e comma 5 del bando del concorso pubblico per esami e titoli a n. 1598 posti di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale, indetto con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 24 marzo 2017 ed identificato con il codice CAR17

**per l'annullamento previa sospensiva, anche *inaudita altera parte***

- del **provvedimento della Commissione meglio in epigrafe indicata dell'11 ottobre 2017 prot. n. 335915 / 3-7 SEL** con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente ai sensi dell'art. 11 comma 1 del bando del concorso

pubblico per esami e titoli a n. 1598 posti di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale, indetto con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri del 24 marzo 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 25 Serie Concorsi del 31 marzo 2017 ed identificato con il codice CAR17 per il seguente motivo : “ *avendo accertato che le abilità personali evidenziate e l'insieme delle caratteristiche personologiche riscontrate non sono adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali dello specifico profilo indicato in premessa*” ;

- **del verbale della medesima commissione dell'11 ottobre 2017 prot. n. 335915 / 3-6 SEL richiamato dal precedente provvedimento e non conosciuto dal ricorrente** con il quale si è pervenuti al giudizio di inidoneità per la motivazione su riportata;

- **nonché, ove occorra, dell'Allegato "B" al f. n. 45/7-4 CC contenente le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso per n. 1598 allievi carabinieri approvato dal Comando Generale dei Carabinieri in data 26 luglio 2017;**

- **nonché, ove accorra, del bando del concorso pubblico per esami e titoli a n. 1598 posti di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale, indetto con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri del 24 marzo 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 25 Serie Concorsi del 31 marzo 2017 ed identificato con il codice CAR17;**

- **nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e, comunque, conseguenziale** ancorché non conosciuto, comprensivo della graduatoria degli idonei vincitori del concorso eventualmente *medio tempore* approvata, **nonché dei decreti di nomina delle commissioni all'uopo costituite e non conosciuti** che dovesse

incidere sul diritto del ricorrente al prosieguo della valutazione nel concorso in oggetto.

\* \* \* \* \*

**FATTO.**

A) Il Sig. Silvestri ha sempre coltivato il sogno di accedere alle forze armate ed, in particolare, di prestare servizio nell'arma dei Carabinieri.

Il Sig. Silvestri è stato motivato da grande spirito di abnegazione ed ossequio per il ruolo che ha sempre anelato di svolgere, conformemente alla sua rigida etica morale, tramandatasi in famiglia, in seno alla quale è stato allevato con rigore e nel rispetto del più alto senso delle istituzioni.

Pertanto, conclusi gli studi ed avendo conseguito il diploma di perito industriale ha intrapreso il suddetto *iter* accedendo dapprima ai ruoli dell'Esercito Italiano.

Come anche meglio *infra*, il ricorrente, dopo avere conseguito il diploma di perito industriale capo- tecnico con indirizzo tecnologico elettronico ed automatismi meccanici nell'anno 2008 presso l'Istituto "Verona – Trento" di Messina, partecipava **con esito positivo** al bando di reclutamento per l'anno 2010 per volontari di truppa in ferma prefissata di un anno (VFP1), indetto con D.M. n. 66 del 31 agosto 2009.

Nello specifico il ricorrente concorreva per il I° blocco di 3000 posti che prevedeva l'incorporazione nel marzo del 2010.

Esaurita la fase concorsuale ed essendo ampiamente risultato vincitore, il ricorrente prendeva servizio in data 23 marzo 2010 e, dopo avere ottenuto a sua domanda la proroga della ferma per ulteriori 12 mesi, veniva congedato per scadenza naturale in data 22 marzo 2012 con la valutazione complessiva di **ECCELLENTE.**

In tale contesto e più dettagliatamente, dopo avere frequentato il corso di formazione basico presso il 47° Reggimento “Ferrara” con sede a Capua ed avere ottenuto la promozione al grado di caporale, accedeva in data 1 luglio 2010 al corso per acquisire la qualifica di fuciliere presso il 5° Reggimento Fucilieri della Brigata “Aosta” di Messina.

Agli esiti del corso, conclusosi in data 19 ottobre 2010, il Sig. Silvestri conseguiva la suddetta qualifica **classificandosi secondo su trenta ammessi** con il punteggio di 26,1/30.

Per le sue spiccate doti attitudinali, il Sig. Silvestri veniva destinato da subito a svolgere l’attività di supporto dell’Esercito Italiano all’Arma dei Carabinieri nell’ambito del controllo del territorio, in un contesto geografico non certo secondario quale è quello calabrese.

Nello specifico, come si può evincere dalla certificazione di servizio per collocamento in congedo per fine ferma datata 22 marzo 2012, il Sig. Silvestri per tutta la durata del servizio veniva destinato a svolgere le suddette mansioni nell’ambito delle missioni denominate Operazione Strade Sicure “Lamezia Terme” ed Operazione Strade Sicure “Reggio Calabria”, **conseguendo la complessiva valutazione attitudinale di ECCELLENTE e non essendo mai incorso in alcun provvedimento disciplinare anche di lieve entità.**

B) Terminata la proficua esperienza nell’ambito dell’Esercito Italiano e coltivando sempre il proprio convinto desiderio di accedere nei ruoli dei Carabinieri, con i quali, come detto, aveva già ampiamente collaborato durante il periodo di VFP1, il Sig. Silvestri intraprendeva un periodo di ulteriore formazione fisica e di approfondimenti culturali di natura prettamente giuridica.

Quando è stato indetto il concorso pubblico in parola dal Comando Generale dei Carabinieri, il Sig. Silvestri vi ha partecipato con entusiasmo, dopo essersi preparato seriamente ed allenato duramente per le prove fisiche, secondo quanto imposto dalla normativa di riferimento, pedissequamente riprodotta nei singoli bandi di concorso.

La procedura selettiva in oggetto per esami e titoli prevede l'ammissione di n. 1598 allievi carabinieri distinti in quattro classi concorsuali:

- a) 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio;
- b) 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
- c) 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età per il successivo impiego secondo quanto stabilito dall'art. 17 del medesimo bando in oggetto;
- d) 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato ai soggetti possessori di certificazione attestante il bilinguismo.

Nello specifico, il Sig. Silvestri ha presentato domanda di partecipazione alla sezione concorsuale indicata *sub b)* e, pertanto, riguardante il corso di 386 allievi carabinieri riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno posti in congedo.

Per completezza si rileva incidentalmente che, dopo la pubblicazione del suddetto bando pubblico, si sono succeduti diversi avvisi che hanno ampliato il numero complessivo dei posti messi a concorso e da ultimo l'avviso, pubblicato in

data 14 novembre 2017 sulla G.U. Serie Concorsi n. 87, ha previsto l'aumento complessivo a n. 2918 e l'aumento a n. 722 della classe di concorso cui ha partecipato il Sig. Silvestri.

Com'è noto, il bando in parola contiene il regolamento per la disciplina del concorso per l'accesso ai ruoli di allievo carabiniere e prevede :

1) una prova scritta di selezione di cultura generale, di storia dell'Arma dei Carabinieri, di accertamento delle capacità verbali e logico - deduttive, che nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione fosse risultato enormemente superiore al numero dei posti messi a concorso, tanto da pregiudicare le esigenze di selezione ed i prefissati termini di conclusione della procedura, si sarebbe potuta intendere come prova preliminare preselettiva;

2) prove di efficienza fisica;

3) accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica;

4) accertamenti attitudinali;

5) valutazione dei titoli.

*Condicio sine qua non* dell'idoneità ad essere collocato in posizione utile nella graduatoria concorsuale è quella di superare la prova scritta e di ottenere idoneità **psico-fisica**, **attitudinale** ed infine di **superare la validazione dei titoli posseduti**.

Ciascuna delle suddette prove prevede un giudizio di idoneità il cui singolo mancato raggiungimento comporta, a termini di bando, l'immediata esclusione dal concorso in parola.

C) Fatto sta che, dopo aver superato brillantemente la prova scritta riportando l'elevato punteggio di **89/100**, il Sig. Silvestri ha affrontato le prove atletiche richieste, ottenendo in data 6 ottobre 2017 ed a fronte dei duri allenamenti

preparatori un risultato di piena idoneità che lo legittimava al prosieguo della selezione, ossia agli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica.

In merito a quest'ultima, si rileva come il Sig. Silvestri **abbia superato brillantemente anche questa fase, giusta la nota prot. 335915/2-11 del 10 ottobre 2017 da cui si evince la piena idoneità psico - fisica accertata con il conseguimento di un punteggio massimo in pressoché tutte le sezioni di valutazione.**

Infine, in data 11 ottobre 2017, il ricorrente veniva sottoposto al colloquio collegiale di verifica per accertare la corrispondenza del proprio profilo attitudinale a quello previsto dalle norme tecniche per lo svolgimento delle funzioni di carabiniere effettivo e, con sua enorme sorpresa, stanti non solo gli esiti lusinghieri delle prove concorsuali ma anche il positivo andamento dalla discussione finale affronta innanzi alla commissione di verifica, era destinatario del giudizio di inidoneità e del provvedimento di esclusione dal concorso, oggi impugnati.

A fine giornata, infatti, al Sig. Silvestri veniva consegnato *brevi manu* il gravato giudizio di non idoneità con la seguente motivazione: *“La Commissione.....con verbale N. 335915 / 3-6 SEL di prot., in data odierna;*

*VISTE - le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;*

*VISTO - il profilo attitudinale previsto per i Carabinieri effettivi ( ALL. A delle norme tecniche di cui sopra)*

*VISTO - il protocollo delle prove sostenute dall'aspirante;*

*a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. avendo accertato che le abilità personali evidenziate e l'insieme delle caratteristiche personologiche riscontrate non sono adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali dello specifico profilo indicato in premessa, ha espresso giudizio di*

*“INIDONEO/A”*

*La S.V. è pertanto esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11. Comma 1 del bando di concorso”.*

Avverso tale provvedimento definitivo e avverso tutti gli altri atti meglio in epigrafe specificati, tutti palesemente illegittimi, il ricorrente è costretto ad insorgere presso l'On T.A.R. adito per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

*Carenza motivazionale. Motivazione apparente e, comunque, illogica, perplessa e contraddittoria. Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche valutative per l'accertamento dei requisiti attitudinali richiamate nel bando di concorso ed approvate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 26 luglio 2017. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 1 del bando di concorso (Decreto Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri del 24 marzo 2107). Eccesso di potere per disparità di trattamento e persecutorietà. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti.*

A) Come indicato in fatto, l'art. 11 del bando di concorso statuisce che i soggetti che hanno superato positivamente tutte le precedenti valutazioni sono ammessi ad accertamento dell'idoneità attitudinale.

Tale valutazione è articolata in due distinte fasi:

1) **una istruttoria** volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da un ufficiale



psicologo, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di *performance* e da un ufficiale perito selettore attitudinale, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una "*relazione psicologica*" e in una "*scheda di valutazione attitudinale*";

2) **una costitutiva**, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all'assunzione delle discendenti responsabilità.

L'art. 11 prevede, altresì, che il complessivo accertamento attitudinale deve essere svolto con le modalità definite in apposite norme tecniche, che nel caso *de quo* sono, appunto, quelle contenute nel testo approvato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Allegato "B" al f. n. 45/7-4 CC in data 26 luglio 2017 in cui sono tratteggiate (All. A) le caratteristiche attitudinali richieste per ricoprire il ruolo di carabiniere effettivo ed in merito alle quali è necessario procedere ad una comparazione rispetto al profilo in concreto accertato in ogni singolo candidato.

La discordanza tra le attitudini effettivamente accertate in ogni aspirante con quelle potenzialmente richieste nei profili indicati comporterà l'inidoneità e, pertanto, l'esclusione immediata dalla prova selettiva.

La Commissione, come già eccepito, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, da quanto è dato capire dall'asfittica motivazione riportata, da atto proprio di ciò ossia della mancata aderenza tra le abilità personali e l'insieme delle

“*caratteristiche personologiche*” (sic!!) accertate nel Sig. Silvestri con i requisiti attitudinali.

Non è certamente ultroneo ai fini del decidere rassegnare sinteticamente i singoli aspetti valutativi riportati nel citato Allegato A delle norme tecniche di valutazione del requisiti attitudinale.

1) **BAGAGLIO COGNITIVO** con adeguato curriculum scolastico, che consenta comprensione, apprendimento e comunicazione ad altri o corretta esecuzione di disposizioni, documenti, oltreché di risolvere problemi teorico-pratici sia in ambito applicativo, sia nel lavoro d’ufficio;

2) **LIVELLO INTELLETTIVO** che consenta di fronteggiare problematiche mediante soluzioni logiche ed appropriate, inteso come capacità sia d’assorbimento di informazioni d’adeguato spessore, sia di elaborazione e restituzione dei dati sotto forma di abilità propositiva, nonché come capacità investigative, logico- deduttive, interpretative e di autonoma valutazione.

3) **LIVELLO EVOLUTIVO** che consenta una valida integrazione della personalità all’ambiente con riferimento alla maturazione, all’esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità. Sono tratti di personalità rilevanti, ai fini di un proficuo inserimento nell’Istituzione, il buon senso, la rettitudine, la capacità d’iniziativa, la riservatezza, la capacità d’osservazione.

4) **AUTOCONTROLLO EMOTIVO** inteso come capacità d’agire a ragion veduta anche in situazioni inattese o ansiogene contenendo i propri impulsi istintivi e orientando l’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni nonché traducendo le spinte aggressive in comportamenti razionali, responsabili, produttivi ed operosi.

5) **CAPACITÀ D'ADATTAMENTO** ambientale e sociale intesa come predisposizione al gruppo, ai particolari compiti ad al peculiare ambiente di lavoro, anche grazie al tratto, al portamento ed all'aspetto complessivo, che implichi il senso del dovere e la consapevole accettazione della disciplina senza diminuire il livello del potenziale rendimento. Rispetto per la legge e l'ordine per poterli far rispettare agli altri. Attitudine a risolvere problematiche sociali, a proteggere le persone attraverso l'esecuzione delle leggi che governano la società, capacità di trattare con il pubblico.

6) **Un'adeguata MOTIVAZIONE** al lavoro, intesa quale spinta interiore, attitudine allo specifico ruolo e come possesso di valori ideali realistici che consentano di finalizzare le proprie capacità e risorse alla realizzazione dei compiti assegnati.

**Ciò detto, si eccepisce immediatamente come la Commissione non si curi di motivare adeguatamente (I) in che termini l'accertato profilo attitudinale del Sig. Silvestri si discosti da quello contenuto nelle norme tecniche prese a riferimento, (II) quali siano le peculiari ed esclusive carenze ravvisate nell'aspirante, affidando il giudizio di inidoneità e della conseguente esclusione ad una stringatissima deduzione che, agevolmente, integra i connotati dell'apparente motivazione (rectius della inesistente motivazione).**

La complessiva locuzione utilizzata dalla Commissione si appalesa come del tutto generica ed apodittica, ben lungi dall'essere una concreta ed effettiva motivazione posta a fondamento dell'inidoneità comminata, **non potendosi cogliere in maniera certa, oggettiva ed immediatamente intellegibile le ragioni che hanno condotto all'impugnata esclusione.**

Sul punto, recentemente, si è recentemente espresso l'On. T.A.R. adito ( **Cfr. Ordinanza n. 9177/2017 dell' 1 agosto 2017**) rilevando su analoga vicenda come “ *il negativo giudizio in questa sede censurato, poggia su una motivazione non esclusivamente afferente alla candidata, ma, proprio per la terminologia utilizzata, perfettamente utilizzabile in via indifferenziata per ogni candidato*”.

Nel richiamato arresto, del tutto utilizzabile per la vicenda in parola, si è affermato il principio per cui, pur consapevoli delle eventuali diversità dei requisiti attitudinali previsti e richiesti per ricoprire un ruolo diverso nelle forze armate rispetto a quelli statuiti per ricoprire il ruolo di carabiniere scelto, il giudizio finale espresso dalla Commissione avrebbe dovuto essere caratterizzato, proprio in relazione al suo valore prognostico e teorico circa le attitudini del Sig. Silvestri da “ *una penetrante, adeguata e personale motivazione, che avesse tenuto conto anche della pregressa.....esperienza del ricorrente e delle valutazioni espresse dai superiori gerarchici, con riferimento al suo comportamento nello specifico ed esclusivo contesto militare*” e ciò al fine di conferire alla motivazione il ruolo che merita e per scongiurare che la valutazione espressa possa ridursi ad “ *un mero esercizio retorico*”.

**Dal giudizio oggetto di impugnazione, *ictu oculi* sinteticamente espresso, è invece del tutto preclusa la possibilità di cogliere le ragioni che hanno condotto alla negativa determinazione in ordine alla valutazione dell'idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, nella selezione *de qua*.**

Ma anche a voler per assurdo ritenere legittima una motivazione *per relationem* nel caso di specie, essa comunque disvela un'illegittimità sostanziale del provvedimento, sia per la sua indeterminatezza sia a causa del macroscopico errore nei presupposti e di valutazione in cui è incorsa la Commissione.

B) Sotto altri profili si chiarisce di essere perfettamente consapevoli che l'accertamento dei requisiti attitudinali afferisca alla discrezionalità tecnica della P.A. il cui apprezzamento, in linea di principio, non può soggiacere alla sindacabilità innanzi al giudice amministrativo.

Ma altrettanto consapevolmente, come insegna con pronunzie ormai univoche l'On. TAR adito, il sindacato giudiziale della discrezionalità tecnica è del tutto legittimo laddove essa sia sintomatica di illogicità, superficialità o incoerenza.

*“ Il provvedimento di esclusione dal concorso indetto per il reclutamento di allievi Carabinieri in ferma quadriennale adottato in ragione dell'evidenziata carenza delle richieste caratteristiche attitudinali è espressione di una valutazione di natura squisitamente tecnica, insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non in presenza di illogicità, superficialità o incoerenza” (Ex multis T.A.R. Roma, sez. I, 01/06/2011, n. 4945).*

Ed è proprio tale complessiva ipotesi che ricorre anche nel caso *de quo*.

Fermo restando che la motivazione espressa risulta del tutto apparente, emerge infatti, *prima facie*, anche l'assoluta illogicità dell'apprezzamento della P.A. **dal momento che la valutazione complessiva che deve essere espressa non può non tenere conto dei riferimenti oggettivi accertati in concreto nel candidato.**

Ed, infatti, in relazione ai parametri indicati si rileva subito come gli aspetti relativi al bagaglio culturale ed al livello intellettuale siano stati ampiamente soddisfatti dal Sig. Silvestri il quale, oggettivamente, ha superato l'iniziale prova scritta con un punteggio certamente lusinghiero e, non altrettanto certamente, risicato.

In merito ai profili enumerati *sub* 3-4-5-6 si eccepisce, prima di ogni cosa, una evidente antinomia nella condotta valutativa della Commissione che non tiene conto di due profili certamente determinanti:

1) L'avvenuto superamento nella fase dei requisiti fisico - sanitari dei test psicologici che ha comportato l'attribuzione all'aspirante Silvestri del coefficiente massimo in tale frangente e la circostanza, senza alcun dubbio rilevante, che la valutazione della Commissione dei requisiti attitudinali **abbia avuto ad oggetto di valutazione anche proprio i medesimi test già positivamente valutati;**

2) La mancata corretta valutazione ai fini attitudinali della pregressa attività prestata dal Sig. Silvestri nell'ambito delle Forze Armate.

Quello che si vuole fare emergere è che l'accertamento prognostico dei requisiti attitudinali, sotto i tutti i profili sopra analiticamente richiamati e contenuti nell'Allegato A delle norme tecniche, trova indubbiamente la massima rispondenza nella fattiva attività prestata dal Sig. Silvestri a servizio delle Istituzioni.

Si rileva, inoltre, che per effettuare il servizio prestato nelle Forze Armate (certamente assimilabile a quello della procedura selettiva in oggetto) l'odierno ricorrente ha superato una valutazione attitudinale, peraltro, effettuata dalla medesima Amministrazione e, giusta il bando di concorso versato in atti, in tutto simile a quella odierna, ma, anche volendo prescindere da ciò, quello che si eccepisce a chiare lettere è che, **in concreto**, il Sig. Silvestri ha dimostrato di possedere i requisiti attitudinali richiesti, giusta la pregressa significativa esperienza biennale, conclusa pervenendo ad un giudizio di assoluta eccellenza.

Come già rassegnato, infatti, superata brillantemente la fase concorsuale, il ricorrente ha prestato servizio dal 23 marzo 2010 al 22 marzo 2012, riportando la valutazione complessiva finale di **ECCELLENTE**.

In tale ambito ha acquisito la qualifica di fuciliere presso il 5° Regimento Fucilieri della Briga “Aosta” di Messina, **classificandosi secondo su trenta ammessi** con il punteggio di 26,1/30.

Ancora, giusta la richiamata certificazione di servizio per collocamento in congedo per fine ferma datata 22 marzo 2012, il Sig. Silvestri ha svolto le sue mansioni nell’ambito delle missioni denominate Operazione Strade Sicure “Lamezia Terme” ed Operazione Strade Sicure “Reggio Calabria”, **conseguendo la complessiva valutazione attitudinale di ECCELLENTE e non essendo mai incorso in alcun provvedimento disciplinare anche di lieve entità.**

Ciò ribadito, **non si trae dalla (apparente) motivazione contenuta negli atti impugnati il percorso logico - argomentativo che ha portato la Commissione a formulare il giudizio di inidoneità discostandosi dai dati oggettivi in suo possesso e ritenendo, probabilmente, prevalenti ulteriori parametri, certamente di natura meramente prognostica, che, in ogni caso, non estrinseca efficacemente.**

I recenti arresti di questo On. Tar depongono in tal senso : “ *Il giudizio tecnico relativo agli accertamenti psico - attitudinali, proprio in relazione all'esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati. Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico - attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto*”. ( T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 04/04/2017, n. 4231).

Le superiori argomentazioni evidenziano inequivocabilmente *illogicità, superficialità ed incoerenza* riconducibili al modo in cui la P.A. ha esercitato le propria discrezionalità tecnica, aggravando ulteriormente il quadro fin qui delineato e legittimando ancora di più l'insorgere dell'odierno ricorrente.

***Nullità del provvedimento impugnato per difetto di collegialità.***

Sotto altri profili si rileva come il giudizio negativo di inidoneità sia contenuto in un verbale sottoscritto dal solo presidente, dal quale non emergono né la collegialità della decisione né le generalità né le qualifiche dei singoli componenti la commissione.

Da ciò discende naturalmente la nullità dell'atto e tale rilievo costituisce ulteriore profilo di fondatezza del superiore motivo attinente al vizio di motivazione.

**ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Il ricorso è fondato e sarà certamente accolto.

Ai fini dell'apprezzamento delle ragioni cautelari in merito ai profili del *periculum in mora* si evidenzia che, dalle notizie reperite sull'andamento delle prove concorsuali, si è accertato che in data 14 novembre u.s. è iniziata l'ultima sessione che, verosimilmente, si concluderà ben prima della fine del mese in corso.

E', pertanto, interesse del ricorrente ottenere la tutela cautelare che possa permettergli di essere sottoposto al vaglio della commissione prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) del bando di concorso, per l'ultima fase valutativa ossia la disamina dei titoli posseduti al fine di essere incluso nella graduatoria finale di merito.

Si precisa, inoltre, che per formare quest'ultima l'art. 13 del bando prevede che vengano presi in considerazione esclusivamente gli esiti della prova culturale, e dei risultati fisici e psicologici, ampiamente superate dal ricorrente, non producendo



la valutazione attitudinale un risultato numerico ma solo un giudizio generica di idoneità.

Nelle more, pertanto, si chiede che l'On. T.A.R. adito voglia disporre tutte le misure cautelari opportune, **ivi compresa quella *inaudita altera parte***, che consentano la partecipazione del ricorrente, anche con riserva, al prosieguo della procedura selettiva in parola e/o, se ritenuto di giustizia, che prevedano la rinnovazione della valutazione attitudinale da effettuarsi a cura della Commissione nominata *ex art. 6 comma 1 lettera d) e comma 5* in composizione diversa da quella che ha sancito l'esclusione del ricorrente o a cura di diverso altro organo che si decidesse di volere interpellare.

Si precisa, infine, che l'On. T.A.R. adito ha già esitato numerose pronunzie di tutela cautelare *inaudita altera parte* nell'ambito di ricorsi aventi ad oggetto la medesima procedura selettiva in parola e specificatamente, *ex multis*, decreto n. 5751/17 del 6 novembre 2017, decreto n. 5817/17 dell'8 novembre 2017, decreto n. 5880/17 del 9 novembre 2017.

Siffatta tutela si invoca anche affinché la sfera personale esistenziale e patrimoniale del ricorrente non venga irrimediabilmente pregiudicata dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

#### **P.Q.M.**

si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe, con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.

**NOTA FISCALE:** AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6-BIS DEL T.U. SPESE DI GIUSTIZIA, SI DICHIARA CHE IL VALORE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA E'

INDETERMINABILE E CHE IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È PARI AD EURO  
650,00.

Messina/Roma, 18.11.2007

(Avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti)